



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 122 del 18-12-14

ORIGINALE

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DEL PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2014-2016 - VARIAZIONE N. 4.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 14:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 141 del 18/12/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DEL PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2014 – 2016 – VARIAZIONE N. 4";

Richiamati:

- art. 6 del Dlgs 165/2001;
- art. 48 del Dlgs 198/2006;
- art. 48 del Dlgs 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 89 del 28.12.2012 della Giunta Comunale di approvazione del Regolamento degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii.;
- n. 69 dell' 11.06.2013 della Giunta Comunale di approvazione del piano delle azioni positive triennio 2013/2015, ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 198/2006;
- n. 156 del 13.12.2013 della Giunta Comunale relativa alla determinazione di assenza di esuberi per l'anno 2014;
- n. 36 del 15.04.2014 della Giunta Comunale avente ad oggetto: "*Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 e piano annuale delle assunzioni 2014, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 449/97 e dell'art. 6 del d. lgs. 165/2001.*";
- n. 47 del 27/05/2014 della Giunta Comunale avente ad oggetto: "*Programma triennale del personale 2014/2016 – sospensione delle procedure selettive relative alla copertura di n. 1 posto di funzionario ingegnere cat. Giuridica D3 a tempo indeterminato: Direttive*";
- n. 52 del 6.06.2014 della Giunta Comunale, con la quale si modificava la dotazione organica dell'ente;
- n. 53 del 6.06.2014 della Giunta Comunale, con la quale si modificava il *Programma triennale del fabbisogno del personale 2014/2016*.
- n. 54 del 6.06.2014 della Giunta Comunale con la quale si rivedeva l'assetto organizzativo modificando la propria deliberazione n. 45/2014;
- n. 22 in data 29.07.2014 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
- n. 85 del 12.09.2014 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Modifica della dotazione organica dell'Ente";
- n. 87 del 12.09.2014 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 e del piano annuale delle assunzioni 2014 – variazione;
- n. 24 del 30.09.2014 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e la verifica dello stato di attuazione dei Programmi, ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- n. 108 del 14/10/2014 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Modifica della dotazione organica dell'Ente";
- n. 94 del 14.10.2014 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale e piano occupazionale triennio 2014-2016. Variazione n. 2";
- n. 114 del 20.11.2014 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale e piano occupazionale triennio 2014-2016. Variazione n. 3";

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1 della legge 449/97, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e del bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/99;
- i commi 557, 557bis e 557ter dell'art. 1, della L. 296/2006, come da ultimo modificati all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) prevedono che, ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno: • "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557); • "costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis); • in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.(557-ter), il quale, a sua volta prescrive che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, l'Ente non può procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 76, comma 7, D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112 come modificato dall'art. 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, ancora, dall'art. 4, comma 103 della legge 12/11/2011, n° 183 nonché dall'art. 4-ter comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede il divieto per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; I restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% (elevato al 40% dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente" (applicabile dal 2011 con riferimento alle cessazioni dell'anno 2010);
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 33, ai commi da 1 a 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativamente alle eccedenze di personale.

Atteso che sulla base del sopra citato quadro normativo gli enti soggetti al patto di stabilità devono rispettare i seguenti parametri:

- la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (limite di spesa);
- aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente;
- incidenza della spesa di personale inferiore al 50% delle spese correnti;
- limite dell'80% della spesa dei cessati dell'anno precedente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, qualora l'incidenza della spesa di personale sia inferiore al 25% delle spese correnti, come previsto dal D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014, e più precisamente dall'art. 3, commi 5, 5quater e 6, che testualmente recitano

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere

dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.. –

5quater Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Accertato che:

- questo Ente ha rispettato il patto di stabilità per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, come rilevato dai rendiconti di gestione approvati dall'organo competente e certificati dal Servizio Finanziario;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti nell'anno 2013 è inferiore al 50%;
- l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti nell'anno 2014 è inferiore al 25%;
- come può rilevarsi dall'analisi della spesa del personale, l'Ente ha costantemente operato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, che, come già esplicitato, impone agli Enti pubblici l'obiettivo tendenziale di riduzione della spesa del personale finalizzato a garantire il contenimento della dinamica occupazionale;

Ricordato che da tale ultima limitazione sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei Conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa del personale e nel rispetto dei sopra citati limiti alla spesa del personale;

Dato atto che:

- l'Ente non ha alcuna partecipazione in società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo che siano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara (c.d. affidamenti "in house"), nonché dalle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica e di come questi costi debbano confluire nella determinazione dei costi di personale degli enti controllanti;
- non esiste personale a vario titolo utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente ed il cui costo è a carico del bilancio comunale;

- le attestazioni di cui al presente provvedimento attengono esclusivamente alle spese del personale dipendente di questo Ente e che le spese sono quelle desunte dai bilanci comunali definitivamente approvati sopra richiamati;

Atteso che il Responsabile del III Settore ha presentato motivata relazione, depositata agli atti del Servizio Personale, con la quale segnala la forte carenza di personale assegnato al Settore a causa della recente chiusura di un inserimento lavorativo di cui alla legge regionale n.47 del 10 Giugno 1979 nonché dell'imminente cessazione di un rapporto di collaborazione con un Istruttore Amministrativo inserito mediante ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro. Il Responsabile in parola, contestualmente, rappresenta l'esigenza di poter disporre di personale già formato ed in grado di poter operare, già da subito, in particolare all'interno del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi.

Considerato che la suddetta richiesta è da intendersi meritevole di considerazione soprattutto in virtù dell'imminente riforma della contabilità pubblica avviata nel 2009 dalla legge n. 42/2009 e della conseguente necessità di adeguare il proprio sistema informativo contabile ai principi della riforma, avvalendosi di personale in possesso di adeguata esperienza, al fine di dare continuità all'attività amministrativa in corso.

Considerato che il risparmio derivante da un'assunzione a tempo determinato risulta esiguo rispetto ai benefici che deriverebbero dalla possibilità di disporre di personale già formato dall'Ente, in quanto l'assunzione di personale a tempo determinato da una graduatoria esistente presso altri Enti potrebbe comportare per il servizio un periodo di stand by dovuto, in parte, all'impegno richiesto al personale attualmente in servizio per la formazione del nuovo assunto e, in parte, alla necessità per quest'ultimo di acquisire dimestichezza con i software applicativi in uso presso l'Ente.

Ritenuto, pertanto, di mantenere in servizio il personale, inserito mediante ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro, già operativo all'interno del Settore per un periodo massimo di 7 mesi ossia per il tempo strettamente necessario per consentire alla struttura di affrontare le attuali incombenze e poter operare adeguatamente, ottemperando agli adempimenti imposti dalla normativa sopra indicata.

Considerato che le Pubbliche Amministrazioni possono dar corso a contratti di somministrazione di lavoro nel rispetto del tetto massimo del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ente nonché nel rispetto del limite di spesa costituito dal 50% delle spese complessive sostenute per assunzioni flessibili nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come dalle recenti interpretazioni delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti di Puglia, Lombardia e Campania.

Richiamato l'art. 73 del Regolamento sull'accesso agli impieghi del personale non dirigente ed, in particolare, il comma secondo il quale testualmente recita " *Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi dei contratti di somministrazione di lavoro di cui all'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276.*"

Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare alle nuove esigenze la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, prevedendo, relativamente alle assunzioni flessibili per l'anno 2015, la trasformazione di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra in n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro.

Visto il parere favorevole espresso in merito alla programmazione del fabbisogno di personale ed al piano assunzionale oggetto della presente deliberazione, espresso dal Revisore Unico dei Conti, con verbale n. 22 del 18.12.2014, previo accertamento delle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 19 della L. 448/2001, agli atti d'ufficio.

Acquisiti preventivamente i seguenti prescritti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del I Settore, Sabrina Porceddu, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 141 del 18.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 141 del 18.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

All'unanimità;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia la nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016** secondo il piano occupazionale di seguito riportato :

ANNO 2014

Assunzioni a tempo indeterminato

Categoria	Profilo Professionale	Part time o full time	Modalità di reclutamento
<i>n. 1 D3</i>	<i>Funzionario amministrativo contabile</i>	<i>Part time</i>	<i>Utilizzo graduatoria valida presso altro Comune previa stipula di protocollo di Intesa</i>

Assunzioni a tempo determinato

Categoria	Profilo Professionale	Part time o full time	Modalità di reclutamento
<i>n. 1 D1</i>	<i>Funzionario Tecnico Ingegnere</i>	<i>Full time per anni 1</i>	<i>Ricorso all'Istituto del comando, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Accesso dell'Ente, previa convenzione tra Enti ai sensi dell'art. 30 del TUEL e 14 del CCNL 22.01.2004</i>

Assunzioni Flessibili

Categoria	Profilo Professionale	Part time o full time	Modalità di reclutamento
<i>n. 1 C1</i>	<i>Istruttore Tecnico Geometra</i>	<i>Full time per mesi 2</i>	<i>Ricorso alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Accesso dell'Ente</i>
<i>N. 1 C1</i>	<i>Istruttore Amministrativo/Contabile</i>	<i>Part time per 2 mesi</i>	<i>Ricorso alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Accesso dell'Ente</i>
<i>N 2</i>	<i>Istruttore Amministrativo</i>	<i>Part time per 2 mesi</i>	<i>Ricorso alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Accesso dell'Ente</i>

ANNO 2015

Assunzioni a tempo indeterminato

Categoria	Profilo Professionale	Part time o full time	Modalità di reclutamento
<i>n. 1 C</i>	<i>Istruttore Tecnico</i>	<i>Full time</i>	<i>Mobilità esterna</i>

	<i>Ragioniere</i>	<i>Dall'1.12.2015</i>	<i>volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.</i>
--	-------------------	-----------------------	---

Assunzioni flessibili

Categoria	Profilo Professionale	Part time o full time	Modalità di reclutamento
<i>n. 1 C</i>	<i>Istruttore Amministrativo Contabile</i>	<i>Full time Dall'1.01.2015 Al 31.07.2015</i>	<i>Ricorso alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Accesso dell'Ente</i>

ANNO 2016

Assunzioni a tempo indeterminato

Categoria	Profilo Professionale	Part time o full time	Modalità di reclutamento
<i>//</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>//</i>

Assunzioni a tempo determinato

Categoria	Profilo Professionale	Part time o full time	Modalità di reclutamento
<i>n. 1 C</i>	<i>Istruttore Tecnico Geometra //</i>	<i>Full time</i>	<i>Utilizzo di graduatoria valida di altro Comune ai sensi del D.L. 101/2013, conv.in L. 125/2013</i>

Di dare atto che il piano occupazione 2014 trova copertura finanziaria nel Bilancio in corso.

Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, oltre che all'albo pretorio on line, nel sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, come previsto dal Dlgs 33/2013;

Di dare atto che copia della presente programmazione verrà inviata alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Del Ii Settore
Porceddu Sabrina

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Finanziario
Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 22/12/2014 al 06/01/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **22/12/2014** al **06/01/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau